

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo - Italia

AVV. GIAMPIERO PINO
Revisore Contabile
Socio AGI - Avvocati Giuristi Italiani
e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it
pec: avvgiampieropino@cnfpec.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI
e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it
pec: avvromagnolipaolo@cnfpec.it

AVV. NELLINA PITTO
e-mail: nellina.pitto@studiolegalepino.it
pec: avvnellinapitto@cnfpec.it

AVV. ELEONORA LEPRI
Socio AGI - Avvocati Giuristi Italiani
e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it
pec: avveleonoratepri@cnfpec.it

AVV. NICCOLO' PINO
e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it
pec: niccolopino@puntopec.it

Arezzo, 18.04.18

Ai signori
CLIENTI
Loro sedi


Ai Signori
PROFESSIONISTI
Loro sedi

OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PRIVACY

Il prossimo 25 maggio entrerà in vigore il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

Alleghiamo alla presente una breve analisi della normativa e degli adempimenti che esso comporta e l'indicazione analitica di detti adempimenti.

Cordiali saluti.


(Avv. Eleonora Lepri)


(Avv. Giampiero Pino)

All.to: come dal testo.
ad

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

- Va riesaminata l'informativa e verificato che il consenso al trattamento di dati sensibili (dipendenti) sia esplicito. L'informativa deve essere distinta da altre richieste fatte all'interessato e deve essere comprensibili, semplice e chiara.

- la liceità del trattamento dipende anche dalla valutazione e dal bilanciamento degli interessi del titolare e dell'interessato. La valutazione deve essere fatta dal titolare e non dal Garante. La verifica di liceità, quindi, potrà avvenire in qualunque momento successivo al trattamento ed occorre dare prova che si è operato nel senso sopra indicato. Caso tipico: videosorveglianza.

- nell'informativa debbono essere specificati:

- 1) i dati di contatto del Responsabile Protezione dei dati;
- 2) ove esistente, la base giuridica del trattamento (ad esempio i dati sanitari raccolti in ottemperanza alle norme in tema di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro);
- 3) se si trasferiscono i dati in Paesi terzi e in caso affermativo con quali strumenti (ad esempio: uso di servizi di cloud computing);
- 4) il tempo di conservazione dei dati o i criteri per determinare tale periodo;
- 5) il diritto dell'interessato di presentare un reclamo all'Autorità di controllo;
- 6) eventuale uso dei dati per processi di profilazione e la logica di tali processi, nonché le conseguenze per l'interessato.

- se i dati non vengono raccolti presso l'interessato, l'informativa deve essere fornita in un tempo non superiore ad 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione dei dati (non della loro registrazione).

- vanno ovviamente specificati l'identità del titolare del trattamento dati, le finalità del trattamento e, se esistente, il Responsabile del trattamento e gli eventuali destinatari dei dati.

- se le finalità mutassero, deve essere data preventiva comunicazione all'interessato.

Cotitolarità – Responsabile del trattamento.

Il Regolamento disciplina la cotitolarità e impone ai titolari di definire specificatamente le rispettive responsabilità, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati (ad esempio: distacco del dipendente)

- per la nomina del Responsabile l'atto deve essere giuridicamente valido (ad esempio: contratto per la gestione delle paghe) e deve poter dimostrare che il Responsabile fornisce adeguate garanzie per il trattamento e quindi:

- 1) natura, durata e finalità del trattamento o trattamenti;
- 2) categorie di dati oggetto di trattamento;
- 3) misure tecniche e organizzative adeguate;

I Responsabili sono destinatari di obblighi specifici che andranno citati nell'atto con il quale si assegna loro il trattamento e quindi:

- la tenuta del Registro dei trattamenti svolti;
- le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti;
- la designazione di un Responsabile Protezione Dati;

I Responsabili potranno nominare sub-Responsabili, ma continueranno a rispondere nei confronti del Titolare personalmente.

Allo stesso modo potranno essere nominati Incaricati del trattamento, fermo restando la responsabilità.

Responsabilizzazione.

Il Regolamento introduce il principio, assolutamente nuovo per il nostro Ordinamento, della responsabilizzazione del Titolare e del Responsabile del trattamento dati. Esso, quindi, prevede che non sia più il Garante a giudicare preventivamente i rischi derivanti da un particolare trattamento.

Saranno Titolare e Responsabile, **preventivamente alla raccolta e trattamento dei dati**, a dover valutare i rischi inerenti e approntare le garanzie indispensabili per soddisfare i requisiti indicati nel Regolamento, dando all'occorrenza prova di tale analisi.

Per tale motivo, pur se non obbligatorio a meno che non si abbiano più di 250 dipendenti oppure **si effettuino trattamenti a rischio**, è consigliabile la tenuta del Registro dei trattamenti.

Registro dei trattamenti.

Anche il Garante della Privacy, nella guida approntata per l'applicazione del nuovo Regolamento europeo, esprime l'avviso che, a prescindere dalla previsione normativa che impone la tenuta del Registro alle aziende con più di 250 dipendenti e a quelle che effettuano trattamenti a rischio, è opportuno che tutti i Titolari e Responsabili lo istituiscano. Ciò perché il Registro, da un lato, potrà essere un'idonea prova da produrre all'Autorità di controllo per dimostrare lo svolgimento di una puntuale valutazione ed analisi dei rischi inerenti i singoli trattamenti, dall'altra permetterà di avere sempre un quadro aggiornato dei trattamenti in corso, della nomina di Responsabile e sub-responsabile e, infine, di eventuali violazioni delle basi di dati e delle misure di sicurezza adottate.

Misure di sicurezza.

Con l'entrata in vigore del Regolamento e, quindi, del principio di «responsabilizzazione» del Titolare e del Responsabile, non esisteranno più obblighi generalizzati di misure «minime» di sicurezza. Esse infatti, dovranno essere adeguate al rischio connesso con il trattamento e alla natura dei dati oggetto di trattamento. Tale valutazione spetterà al Titolare ed al Responsabile e potrà essere messa in discussione solo se, alla prova dei fatti, si dimostrerà errata.

Violazione dei dati personali.

La valutazione delle misure di sicurezza adottate che verrà effettuata dall'Autorità di controllo si potrà verificare ogni volta che ci sia stata una violazione delle basi di dati, violazioni che debbono essere comunicate al Garante e agli interessati ove il Titolare e il Responsabile ritengano che dalla violazione possono derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Pertanto, la violazione: 1) deve sempre essere annotata nel Registro, in uno con la descrizione dei rimedi adottati, 2) deve essere comunicata al Garante e agli interessati solo se dalla stessa possono derivare danni per i diritti e le libertà degli interessati.

La comunicazione deve avvenire senza ingiustificato ritardo e comunque entro 72 ore dalla scoperta.

Responsabile della protezione dei dati – RPD.

Il Titolare/ Responsabile può nominare un RPD, nella persona di un dipendente o di un professionista esterno, che abbia, tuttavia, le qualità professionali che lo rendano idoneo al compito, in particolare il Regolamento prevede che debba avere una « conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati ». Il RPD dovrà svolgere ed essere in grado di svolgere i seguenti compiti:

- 1) fornire consulenza a Titolare, Responsabile e dipendenti che per conto dei primi eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dalle norme, europee e nazionali, vigenti in materia;
- 2) sorvegliare circa l'osservazione delle norme e provvedere alla formazione e informazione del personale;
- 3) fornire, se richiesto, valutazioni su eventuali nuovi trattamenti e delle misure di sicurezza da adottare;
- 4) fungere da punto di contatto con l'Autorità di controllo.

CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, riteniamo di consigliare ai nostri clienti di compiere i seguenti adempimenti, eventualmente e se lo ritengono opportuno con il nostro ausilio:

- 1) riesaminare le Informative per il trattamento dei dati e la prestazione del consenso;
- 2) riesaminare le comunicazioni di nomina dei Responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati;
- 3) istituire il Registro dei trattamenti;
- 4) valutare la opportunità di nominare un Responsabile della protezione dei dati;
- 5) verificare se una o più base di dati raccolti, vengano eventualmente trasferiti in paesi terzi.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che fosse necessario.

Cordiali saluti.

(Avv. Eleonora Lepri)


(Avv. Giampiero Pino)
